

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1924

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista è intesa a creare un quadro giuridico certo in quegli aspetti delle relazioni economiche bilaterali suscettibili di influenzare le decisioni di investimento degli imprenditori italiani ed a favorire, per tale via, una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'Accordo con la Libia si inquadra nella strategia generale di questo Ministero, che ha portato nel corso degli ultimi anni alla conclusione di analoghi accordi con numerosi Paesi. Tali accordi hanno in effetti dimostrato di potere esercitare un'utile funzione di stimolo nelle relazioni bilaterali.

L'Accordo in esame è volto a fornire agli investitori dei due Paesi un quadro di certezze giuridiche sulla base del diritto internazionale e prevede una serie di garanzie che mirano ad assicurare agli investimenti trattamenti equi e non discriminatori.

In particolare l'Accordo prevede:

all'articolo 2, che le due Parti si adopereranno per rafforzare ed approfondire la reciproca cooperazione nei settori della promozione, tutela e protezione degli investimenti con tutti i mezzi e le possibilità. In tale ambito, esse si impegnano a predisporre le condizioni di investimento più adatte, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore e ad assicurare in ogni momento agli investimenti un trattamento paritetico e piena e totale protezione e sicurezza, in conformità alla legislazione interna dei due Paesi e al diritto internazionale. Tali clausole appaiono di

particolare interesse in una fase in cui da parte libica si auspica un forte coinvolgimento di imprese italiane nei piani di sviluppo e nella realizzazione di rilevanti opere infrastrutturali;

all'articolo 3, che gli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente godranno di un trattamento non diverso da quello riservato agli investimenti nazionali e a quelli di un qualsiasi altro Paese terzo (trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita). Tale trattamento sarà applicato all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso e alla disponibilità dell'investimento;

all'articolo 4, la clausola di risarcimento per danni e perdite. Gli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti i cui investimenti subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati qualsiasi, stato di emergenza, ribellione o insurrezione, o altri avvenimenti simili, riceveranno un trattamento teso a ripristinare la situazione precedente o un indennizzo non inferiore in quantità e qualità a quello concesso agli investitori nazionali o a quelli di Paesi terzi. I pagamenti per tali indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebiti ritardi;

all'articolo 5, il libero trasferimento di capitale, profitti e proventi. Ciascuna Parte garantisce che, una volta assolti gli obblighi fiscali, i pagamenti connessi all'investimento possano essere trasferiti all'estero liberamente e senza indugi. Viene anche fissato il termine certo di dodici mesi per il trasferimento;

all'articolo 6, le norme in caso di nazionalizzazione od espropriazione. Viene stabi-

lito il principio per cui atti di nazionalizzazione o di espropriazione non saranno consentiti se non in presenza di motivi di carattere generale o per ragioni di pubblica utilità. In ogni caso, le misure non dovranno avere carattere discriminatorio e dovranno essere conformi alle norme di legge. È fatto comunque salvo il principio del tempestivo ed effettivo risarcimento, calcolato sull'equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima dell'atto di nazionalizzazione o di esproprio;

all'articolo 8, i meccanismi e le procedure di composizione delle controversie in merito all'interpretazione dell'Accordo, con l'impegno delle due Parti a sottoporre eventuali controversie non risolubili per via diplomatica al Tribunale arbitrale *ad hoc*;

all'articolo 9, le vie per la composizione delle controversie tra un investitore e un'entità dell'altra Parte contraente. L'Accordo prevede che, ove la controversia non possa essere risolta altrimenti, l'investitore possa fare ricorso ad una serie di istanze di tutela che vanno dal competente Tribunale civile, al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti (ICSID), di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* come previsto dalla Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

L'entrata in vigore dell'Accordo risponde ad un'esigenza avvertita tanto dagli operatori economici che dalle Autorità dei due Paesi, come è emerso da ultimo in occasione della I Sessione ministeriale del Partenariato Italo-libico (Roma, 11-13 dicembre 2000) e della visita in Libia della Delegazione della Commissione esteri della Camera dei deputati (Tripoli, 13-16 gennaio 2001).

Esso non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Non essendo previamente quantificabili quelli eventuali e non prevedi-

bili in quanto connessi agli avvenimenti del tutto eccezionali richiamati all'articolo 4, ad essi - ove necessario - si dovrà provvedere con legge speciale da emanare al verificarsi del singolo evento.

I meccanismi di soluzione delle controversie prevedono in primo luogo il ricorso ai canali diplomatici. Le spese derivanti dall'eventuale ricorso al Tribunale arbitrale sarebbero coperte mediante il ricorso agli stanziamenti normalmente previsti per le spese di giustizia.

L'adozione della legge di ratifica dell'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'Accordo prevede, all'articolo 4, che in caso di danni ad un investimento causati da guerre, conflitti armati, stato di emergenza o altri eventi simili, all'investitore venga concesso un indennizzo equivalente in quantità e qualità a quello concesso agli investitori nazionali o a quelli di altri Paesi terzi. Non essendo previamente quantificabile l'importo di tali oneri, essi - ove necessario - verrebbero determinati con apposita legge speciale, da emanarsi al verificarsi dell'evento dannoso.

Analoghe considerazioni valgono per eventuali provvedimenti di nazionalizzazione ed esproprio, previsti dall'articolo 6 dell'Accordo, esclusivamente in presenza di motivi di ordine generale e per ragioni di pubblica utilità. È previsto che il risarcimento sia calcolato sulla base dell'equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del provvedimento di nazionalizzazione o di esproprio.

Inoltre, in caso di controversie fra le Parti contraenti relative all'interpretazione dell'Accordo, l'articolo 8 prevede il ricorso alle normali vie diplomatiche senza aggravio aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Ove tale strumento non si rivelasse risolutivo, è previsto il ricorso ad un apposito Tribunale arbitrale, al cui funzionamento si provvederebbe mediante il ricorso

agli ordinari stanziamenti previsti per le spese di giustizia. Anche in tale evenienza, pertanto, non sarebbe necessario prevedere oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Impatto comunitario

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 3, paragrafo 3 del medesimo, prevede espressamente che esso non può estendere alle Parti contraenti i privilegi che derivino da accordi di unioni economiche, convenzioni regionali e zone di libero scambio firmate dalle Parti contraenti con Paesi terzi.

Impatto costituzionale

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

Impatto normativo

Il presente disegno di legge non incide sulla normativa vigente, atteso che non è prevista l'adozione di norme di adeguamento al diritto interno, fatti ovviamente salvi l'autorizzazione parlamentare alla ratifica e l'ordine di esecuzione, necessari in quanto ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Tribunale arbitrale).

Impatto normativo regionale - autonomie locali

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

Impatto amministrativo

L'approvazione del disegno di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE
SOCIALISTA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista qui di seguito denominate Parti Contraenti,
CONFERMANDO lo spirito e il dettato del testo della Dichiarazione Congiunta sottoscritta a Roma in data 4 luglio 1998;
ANIMATE dal desiderio di superare le esperienze negative del passato e di raggiungere gli obiettivi che si pongono nel quadro della cooperazione economica e commerciale per l'interesse dei due popoli amici;
DESIDEROSE di creare un'atmosfera favorevole agli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

RICONOSCENDO l'importanza della promozione e della protezione degli investimenti, fondate su accordi internazionali, per il raggiungimento della prosperità economica di entrambe le Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato indicato:

1. "Investimenti" indica tutti i generi di beni investiti, prima o dopo l'accordo, tra cui per esempio:

- a. Proprietà di beni mobili ed immobili o altri diritti di proprietà, ipoteche immobiliari, vincoli oppure cauzioni;
- b. Azioni, obbligazioni, titoli e quote di proprietà di società;
- c. Diritti su somme di denaro o altri diritti aventi un valore economico connesso ad un investimento nonché diritti su qualsiasi impegno di valore monetario;
- d. Diritti di proprietà industriale o intellettuale, inclusi i diritti di autore, di pubblicazione ed i brevetti di invenzione, le ragioni e i marchi commerciali, i progetti industriali, i segreti industriali e le operazioni

tecniche di industrializzazione, le tecnologie e le denominazioni commerciali ;

e. Diritti su azioni economiche conferiti per legge o per contratto tra cui le concessioni per la prospezione di risorse naturali, la loro estrazione, sfruttamento e sviluppo;

f. Tutti gli investimenti in linea con la legislazione delle due Parti contraenti, le loro politiche economiche e i loro sistemi produttivi, tenendo dovutamente in considerazione ogni variazione dei capitali investiti, in modo da non influire su quanto concerne la classificazione degli stessi, a condizione che una simile modificazione non pregiudichi le approvazioni concesse originariamente ai capitali investiti.

2. "Redditi" somme ricavate dall'investimento, ivi compresi in particolare: profitti, usufrutti, dividendi, royalties, e altri compensi.

3. Investitore significa :

a. Qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una delle due Parti contraenti;

b. Qualsiasi persona giuridica, avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, sia essa società, consociata o filiale estera, cooperativa, impresa oppure consorzio, organizzazione, associazione, istituzione o ente o qualsiasi progetto di impresa o istituzione costituito in conformità alla legislazione vigente nelle due Parti Contraenti;

4. "Territorio" significa il territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti sia esso terra o mare, incluso il fondo del mare, il sottosuolo e lo spazio sovrastante e su quanto ogni Parte Contraente esercita la sua sovranità e la sua giurisdizione in virtù del diritto internazionale;

5. "Valuta di uso libero" significa qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale, utilizzabile per effettuare pagamenti nelle trattative commerciali internazionali e che abbia corso nei principali mercati di cambio internazionali.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti opereranno, onde realizzare le finalità di questo accordo, per rafforzare ed approfondire la reciproca cooperazione nei settori della promozione, della tutela e della protezione degli investimenti con tutti i mezzi e le possibilità.

2. Le due Parti Contraenti predisporranno le condizioni d'investimento adatte per l'altra Parte Contraente nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore ed di tutto ciò che non contrasti con il presente Accordo.

3. Gli investimenti delle due Parti Contraenti godranno in ogni momento di un trattamento paritetico; tali investimenti beneficeranno di piena e totale protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente in

conformità alla legislazione e regolamenti in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Accordo, ed al diritto internazionale.

Articolo 3

Trattamento nazionale e clausola del Paese più favorito

1. Gli investimenti operati da una delle due Parti Contraenti o da uno dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente godranno di un trattamento di favore non minore al trattamento degli investimenti e proventi degli investitori nazionali e di qualsiasi altro Paese terzo.

Tale trattamento sarà applicato pure all'amministrazione, allo sfruttamento, al possesso ed alla disponibilità di tali investimenti, alle attività collegate ed ai loro proventi estendendo i vantaggi della promozione e della protezione stabiliti per il capitale pervenuto in conformità a leggi e regolamenti sull'investimento in atto nelle due Parti Contraenti ed agli accordi internazionali in vigore concernenti gli investimenti.

2. Gli investimenti ed i proventi degli investimenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo godranno di facilitazioni, incentivi ed altre forme di incoraggiamento entro i limiti e alle condizioni previsti dalle legislazioni delle due Parti Contraenti.

3. Il presente Accordo non estende alle Parti Contraenti i privilegi di accordi, compresi quelli per evitare le doppie imposizioni, di unioni economiche, di convenzioni regionali e di zone di libero scambio firmati da una delle Parti Contraenti con Paesi terzi.

Articolo 4

Risarcimento per danni e perdite

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti concede agli investitori dell'altra Parte Contraente, i cui investimenti abbiano subito danni nel proprio territorio a causa di guerre, di qualsiasi conflitto armato o stato di emergenza, di ribellione o insurrezione, o di altri avvenimenti simili, un trattamento che riporterà la situazione allo stato precedente ripristinando quanto perduto oppure indennizzando i danni in maniera non inferiore in quantità e qualità al trattamento concesso dalla Parte Contraente ai suoi investitori o a quelli di un terzo Paese, scegliendo il trattamento più favorevole.

I pagamenti per gli indennizzi saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Articolo 5

Libero trasferimento di capitale, profitti e proventi

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce - dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali - liberamente e senza indugi, e comunque non oltre dodici mesi , il trasferimento all'estero dei pagamenti in relazione ad un investimento nella stessa valuta del capitale giunto in origine o in altra valuta convertibile:
 - a. Capitali ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti ;
 - b. i profitti, i dividendi, le royalties, l'assistenza e compensi tecnici , gli interessi ed ogni altro provento derivante dagli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nell'altra Parte Contraente;
 - c. tutte le somme dovute per la liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento appartenente ad un investitore di una delle due Parti Contraenti nell'altra Parte Contraente;
 - d. le somme per il rimborso di prestiti connessi all'investimento e dei relativi interessi;
 - e. proventi e guadagni dei cittadini delle due Parti Contraenti impiegati o autorizzati a lavorare alle attività connesse in un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
 - f. risarcimento di cui agli art. 4 e 6, nonché ogni pagamento dovuto a titolo di surroga per effetto dell'art.7 del presente Accordo;
2. Il cambio della valuta applicato ai trasferimenti indicati nel paragrafo

1 del presente articolo sarà calcolato al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 saranno considerati assolti quando l'investitore avrà espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Articolo 6

Nazionalizzazione ed espropriazione

1. Non si potrà nazionalizzare o espropriare in maniera diretta o indiretta gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per un motivo d'ordine generale e per ragioni di pubblica utilità e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria, in conformità a disposizioni e procedure di legge, e contro tempestivo ed effettivo risarcimento.

2. In conformità al presente Accordo non si potranno sottoporre gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o quelli degli investitori delle stesse Parti Contraenti a misure che limitino il diritto di proprietà o possesso, di amministrazione o di usufrutto di detti investimenti sia a titolo definitivo che temporaneo se non entro i limiti

della legislazione in vigore o in base ad apposita sentenza del tribunale competente.

3. Il risarcimento sarà calcolato sull' equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del decreto di esproprio. Esso sarà calcolato in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui la nazionalizzazione o espropriazione sia stata annunciata o resa pubblica.

L'equo valore di mercato non dovrà essere influenzato da qualunque modifica del valore causata dalla notorietà della procedura di esproprio precedente alla decisione del provvedimento. Detto valore sarà determinato sulla base di regole ed usi internazionalmente riconosciuti.

La somma da risarcire dovrà includere l'interesse calcolato sulla base degli standard EURIBOR, qualora appropriato, dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.

4. Il risarcimento sarà considerato effettivo qualora sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, o in qualsiasi altra valuta convertibile a scelta dell'investitore. Il risarcimento sarà considerato tempestivo qualora sia corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro dodici mesi.

5. Se l'esproprio concerne una società mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, l'ammontare del risarcimento da versare all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato sulla base della sua quota in tale società mista e secondo quanto si evincerà dagli atti della sua costituzione.

6. Se non si giungesse ad un accordo tra l'investitore ed la Parte Contraente ospitante l'investimento, si ricorrerà alle procedure di soluzione dei conflitti d'investimento conformemente all'articolo 9 del presente Accordo.

7. Un investitore di una delle due Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato, avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se il risarcimento per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante.

8. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

Articolo 7

Surroga

Qualora una Parte Contraente od una delle sue Istituzioni Pubblica conceda una garanzia contro rischi non-commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima dovrà riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori alla Parte Contraente o a sua Istituzione garante e la surrogazione non andrà oltre il diritto originario degli investitori. Per il

trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4, 5 e 6 di questo Accordo.

Articolo 8

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte tramite i canali diplomatici.
2. Qualora una controversia non sia stata risolta entro sei mesi dalla data in cui è stata notificata, per iscritto, da una delle Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, essa sarà sottoposta, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, a un tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito, per ciascun caso specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro ed i due arbitri così nominati dovranno poi d'intesa nominare un cittadino di un Paese terzo che dovrà essere designato dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale Arbitrale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che intende sottoporre la controversia ad arbitrato.

4. Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.

Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale applicherà le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, applicherà le regole del presente Accordo e quelle del diritto internazionale. La sede dell'Arbitrato sarà L'Aja (Olanda).

Articolo 9

Composizione delle controversie fra investitori di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di

investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto è possibile in via amichevole .

2. Qualora l'investitore ed una entità di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di soluzione di controversie , si applicherà la procedura prevista in detto accordo.

3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione , l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

- a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento;
- b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, stipulata a Washington il 18 marzo 1965, qualora le Parti Contraenti vi abbiano aderito;
- c) ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc* in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali.

Una volta scelta una delle precedenti modalità di composizione della controversia, l'investitore non potrà più seguire le altre due.

4. Nessuna Parte Contraente perseguirà tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente la procedura giudiziale o arbitrale sino a quando le procedure non siano state concluse ed una Parte Contraente

non si sia attenuta o non abbia ottemperato alla decisione presa dall'Autorità Giudiziaria o dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 10

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sarà applicata retroattivamente.

Articolo 11

Ambito di applicazione del presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le due Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati o che saranno effettuati precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica conformemente alle procedure vigenti nelle due Parti Contraenti.
2. Il presente accordo resterà in vigore per dieci anni, e potrà essere automaticamente prorogato per un analogo periodo a meno che una delle due Parti Contraenti non denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte Contraente, un anno prima della scadenza, la sua volontà di porvi fine o di modificarne le disposizioni. Alla scadenza del periodo iniziale

di 10 anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi.

3. Le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore - anche in caso di modifica o cessazione dello stesso conformemente al paragrafo precedente - per gli investimenti, in corso e rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in conformità alle sue disposizioni, per un periodo di altri cinque anni dalla data di cessazione dell'Accordo.


FATTO a Roma il 13 dicembre 2000, in due originali, nelle lingue italiana, araba tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA
REPUBBLICA ITALIANA



Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri

PER LA GRANDE JAMAHIRIYA
ARABA LIBICA
POPOLARE SOCIALISTA



Abdurrahman Mohamed Shalgam
Segretario del Comitato Popolare
Generale per il Collegamento Estero
e la Cooperazione Internazionale